

Giovedì 13/06/2024 · 06:00

FISCO DALLE DOGANE

Posticipato l'obbligo di presentazione telematica degli e-DAS e degli e-AD

L'**Agenzia delle Dogane**, con **Determinazione direttoriale 11 giugno 2024 n. 345801**, proroga al **1° novembre 2025** la decorrenza dell'obbligo di presentazione telematica dell'**e-DAS nazionale** per il **trasporto di gas di petrolio liquefatti**, diversi da quelli energetici sfusi nonché dell'**e-AD** per oli lubrificanti e bitumi.

di **Sara Armella** - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

di **Stefano Comisi** - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

Proroga dell'invio telematico di e-DAS e e-AD

L'Agenzia delle dogane ha differito l'obbligo per gli operatori di presentare telematicamente l'**e-DAS nazionale** relativa ai trasferimenti, nel territorio dello Stato, dei prodotti assoggettati ad accise quali i gas di petrolio liquefatti, diversi dai prodotti energetici sfusi, (diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, della determinazione direttoriale n. 285111/RU del 27 giugno 2022). Contestualmente ha differito lo stesso obbligo per la presentazione degli e-AD per il **trasporto di oli lubrificanti** e bitume.

Tale obbligo era stato precedentemente fissato al 1° ottobre 2024 (determinazione direttoriale n. 130294/RU del 7 marzo 2023). Le Dogane, tuttavia, hanno preso atto delle innumerevoli complessità che tale procedura dichiarativa avrebbe comportato per gli operatori interessati dalla disciplina **accise**. Hanno ritenuto necessario, pertanto, posticipare nuovamente la decorrenza di tale obbligo fino al **1° novembre 2025**.

L'intervento dell'Agenzia si è reso necessario anche al fine di introdurre specifici approfondimenti tecnici per l'**emissione dell'e-DAS nazionale**. Tale obbligo si inserisce, infatti, in un quadro già notevolmente ricco.

I primi interventi delle Dogane in materia

La determinazione direttoriale 10 maggio 2020, prot. n. 138764, aveva originariamente disposto i tempi e le modalità per l'introduzione dell'e-DAS nazionale, circoscrivendo l'ambito di applicazione di tale adempimento esclusivamente alla circolazione, nel territorio dello Stato, della **benzina** e del **gasolio** usati come carburante. Dopo pochi mesi, con determinazione direttoriale 24 dicembre 2021, prot. n. 494575, tale obbligo era stato esteso, a decorrere dal 1° marzo 2022, anche ai **carburanti denaturati per uso agricolo**.

L'Agenzia delle dogane ha successivamente integrato la normativa originaria, estendendo ulteriormente tale onere anche agli ulteriori prodotti energetici sfusi per carichi predeterminati (determinazione direttoriale, 27 giugno 2022, n. 285111/RU). In particolare, l'obbligo di presentazione del **DAS telematico** ha riguardato prodotti come: gli oli minerali (art. 21 c. 2, lettere da a) a e), i gas di petrolio liquefatti (art. 21 c. 2 lettera f), e altri prodotti energetici, tra cui ad esempio il coke e semi-coke di carbon fossile e gli idrocarburi aciclici, qualora ricorrano i presupposti per la sottoposizione ad **accisa** (art. 21 c. 3, 4 e 5).

Per la circolazione di tali beni all'interno del territorio dello Stato, l'obbligo di presentazione dell'e-DAS decorre dal 1° luglio 2022, mentre tale onere era stato originariamente differito al 1° aprile 2023 per tutti gli altri prodotti energetici (in carichi predeterminati) diversi da quelli già sottoposti all'obbligo di circolazione con e-DAS.

Con la determinazione direttoriale dell'11 giugno, invece, l'Agenzia ha specificato che la **presentazione obbligatoria dell'e-DAS**, in forma esclusivamente telematica, relativamente al trasporto di gas di petroli liquefatti per carichi non predeterminati e dell'e-AD per la circolazione di oli lubrificanti e bitumi è posticipata al 1° novembre 2025.

Accise: disciplina di circolazione

La circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa deve avvenire tramite l'utilizzo dell'e-AD ("**documento amministrativo elettronico**"). L'emissione e la gestione del **documento amministrativo semplificato in versione elettronica** (c.d. e-DAS) consente una completa automatizzazione dell'intera filiera produttiva, che garantisce all'Amministrazione di accedere immediatamente ai

registri di carico e scarico della merce, oltre a tutti i relativi dati fiscali.

Le merci devono essere, inoltre, accompagnate da una **copia stampata dell'e-DAS**, o da altro documento commerciale che riporti il codice di riferimento (ARC), che viene assegnato dal sistema informatizzato all'e-AD, dopo che la relativa bozza viene convalidata.

I soggetti che movimentano tali prodotti dovrebbero essere, pertanto, obbligati ad adempiere l'obbligo dichiarativo, esclusivamente in forma telematica, mediante richiesta di rilascio dell'autorizzazione e-DAS. Il documento dovrebbe essere compilato e consegnato via pec all'Ufficio doganale territorialmente competente.

Si tratta di un importante upgrade elettronico-informatico che ha come obiettivo il **contrasto alle frodi** nel settore dei prodotti dell'energia. Tale esigenza ha radici molto lontane, tanto che il passaggio dal DAS analogico a quello digitale era già stato disposto dal DL 262/2006. Tale progetto di generale telematizzazione, già da tempo avviato in ambito doganale, dovrà comunque essere valutato alla luce delle possibili ripercussioni sul sistema di registrazione e tenuta delle copie dematerializzate degli atti e dei documenti da parte degli **Uffici doganali**.

Fonte: Provv. AD 11 giugno 2024 n. 345801

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.